

CER	R13	R3	D15	D13	D14
040209	X	X	X	X	X
040215	X	X	X	X	X
040221	X	X	X	X	X
040222	X	X	X	X	X
040299	X	X	X	X	X
070213	X		X	X	X
070215	X		X		X
070217	X		X		X
070299	X	X	X	X	X
080112	X		X		X
080201	X		X		X
080410	X		X		X
090108	X		X		X
090110	X		X		X
100210	X		X		
101112	X		X		
101208	X		X	X	
101212	X		X		
120101	X		X		
120102	X		X		
120103	X		X		
120104	X		X		
120105	X		X		X
120117	X		X		X
120121	X		X		
120199	X		X		X
150101	X	X	X		X
150102	X		X		X
150103	X				
150104	X				
150105	X		X		
150106	X		X		X
150107	X		X		
150109	X	X	X	X	X
150110*	X		X		
150202*	X		X		X
150203	X	X	X	X	X
160103	X		X		
160112	X		X		X
160116	X		X		
160117	X				
160118	X				
160119	X		X		X
160120	X		X		
160122	X	X	X	X	X
160213*	X		X		
160214	X		X		
160216	X		X		
160304	X		X		X
160306	X	X	X	X	X
170102	X		X		

DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



CER	R13	R3	D15	D13	D14
170103	X		X		
170107	X		X		
170201	X		X		
170202	X		X		
170203	X		X		X
170401	X		X		
170402	X		X		
170403	X		X		
170404	X		X		
170405	X		X		
170406	X		X		
170407	X		X		
170411	X		X		
170604	X		X		X
170802	X		X		
170904	X		X		
190801	X	X	X	X	X
191001	X		X		
191002	X		X		
191201	X	X	X	X	X
191202	X		X		
191203	X		X		
191204	X		X		X
191205	X		X		
191207	X		X		
191208	X	X	X	X	X
191212	X		X		X
200101	X	X	X	X	X
200102	X		X		X
200110	X	X	X	X	X
200111	X	X	X	X	X
200136	X		X		
200138	X		X		
200139	X		X		X
200140	X		X		
200307	X		X		X

3.1. rifiuti aventi i codici CER di seguito elencati potranno essere ritirati con le seguenti limitazioni :

030199	limitatamente ad un misto di segatura, corteccia e scarti lavorazione legno
030399	limitatamente al pulper
040299	limitatamente a fibre tessili miste con relativi imballaggi in diversi materiali
070299	limitatamente a scarti solidi di plastica, gomma sintetica e fibre artificiali
120199	limitatamente agli scarti di nastri e dischi abrasivi, di scarti di lavorazione di metalli ferrosi, non ferrosi e plastica
190801	limitatamente al pulper proveniente da impianti di trattamento delle acque reflue provenienti dalle cartiere o dagli impianti di stoccaggio e trattamento della carta e dei suoi derivati
200110	limitatamente a indumenti ed accessori di abbigliamento

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



020304 160306 191212	solo se esenti da componenti putrescibili e non suscettibili di dar luogo a molestie olfattive
----------------------------	--

4. i rifiuti costituiti da fibre e parti di legno ed il "pulper" sono stoccati per un periodo massimo di 10 giorni;
5. tra i rifiuti che la ditta intende sottoporre alle operazioni di stoccaggio e trattamento sono stati individuati anche codici 200000 provenienti dal circuito della raccolta dei rifiuti urbani. Per le connessioni che ciò può presentare con la programmazione in materia di RSU e con la disciplina in materia (in particolare L.R. 21/93), è fatta salva la facoltà della Provincia di disciplinare il conferimento di tale tipologia di rifiuti (anche attraverso la stipula di apposita convenzione con la ditta).
Anche il codice 191212 individua rifiuti suscettibili di provenire da impianti che trattano anche rifiuti urbani. Pertanto, in analogia a quanto sopra, la Provincia si riserva la facoltà di disciplinare/limitare il conferimento di tali rifiuti;
6. le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
7. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
9. possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti, delle medesime tipologie (categorie), ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art.7 del d.lgs 22/97;
10. i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate:
 - o devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (riconosciuta a tutti gli effetti come tale in ambito italiano/europeo) o comunque essere nelle forme usualmente commercializzate;
 - o non devono presentare caratteristiche di pericolo (in particolare per la salute e l'ambiente) superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione delle materie prime vergini. La Ditta dovrà disporre di documentazione idonea a supportare la sussistenza di tale condizione (anche attraverso la predisposizione, in rapporto a specifici utilizzi, di idonei studi redatti da istituti e/o esperti qualificati).
 Restano sottoposti al regime dei rifiuti :
 - i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - i materiali avviati al recupero come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



11. per la produzione delle lettiere devono essere utilizzati rifiuti di tessuti naturali anche di origine animale e/o vegetale;
12. il materiale derivante dallo specifico trattamento del rifiuto di cui al CER 040221 (rifiuti da fibre tessili grezze) può essere utilizzato nelle lettiere per animali solo se lo stesso materiale ha le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto quotato dalla CCIAA di Milano con il codice 860 (sottoprodotti di fibre tessili);
13. le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
14. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
15. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
16. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
17. le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.p.r. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;
18. ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio;
19. i rifiuti in uscita, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di deposito preliminare, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti D1 e D14 dell'allegato B al d.lgs 22/97.

Piani.

Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Claudio Confalonieri)



Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Piano di adeguamento.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 151/05 i titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di recupero di RAEE in esercizio alla data di entrata in vigore del citato decreto devono presentare, se necessario, domanda di adeguamento alle prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto, entro tre mesi dalla stessa data.

Data: - 8 SET 2005

L'Istruttore Tecnico *[Signature]*

Il responsabile del procedimento *[Signature]*

Visto: Il Dirigente del Servizio *[Signature]*

